STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 45
4 dicembre
2025

SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2025

ADEMPIMENTO

Come versare il saldo IMU 2025

L'IMU, o imposta municipale unica, è una tassa patrimoniale locale, che colpisce il possesso di beni immobili situati in Italia e che si versa annualmente al Comune di competenza (ed eventualmente, per alcune casistiche, in quota allo Stato) in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

DA SAPERE

Saldo IMU 2025: le regole per l'abitazione principale

In vista della scadenza per il versamento della seconda rata a saldo dell'IMU 2025, è utile ricordare che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa di lusso, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Qual è la definizione di abitazione principale? Come vanno gestite le pertinenze dell'abitazione principale? Quale trattamento va riservato alle abitazioni principali assimilate?

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Accise: modalità di versamento per prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre 2025

Impresa – In G.U. la legge di semplificazione e digitalizzazione a favore di cittadini e imprese

Lavoro - Rateazione fino a 60 mesi per i debiti contributivi: in G.U. il decreto attuativo

Scadenze dal 4 al 18 dicembre 2025

Copyright 2015 Studio Luongo

ADEMPIMENTI

Come versare il saldo IMU 2025

di Roberta Aiolfi e Cristina Piseroni

L'IMU, o imposta municipale unica, è una tassa patrimoniale locale, che colpisce il possesso di beni immobili situati in Italia e che si versa annualmente al Comune di competenza (ed eventualmente, per alcune casistiche, in quota allo Stato) in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

ADEMPIMENTO

L'IMU, o imposta municipale unica, è una **tassa patrimoniale locale**, che colpisce il **possesso di beni immobili situati in Italia**. Si applica, generalmente, ai fabbricati, escluse le abitazioni principali, e deve essere pagata dai proprietari o dai titolari di diritti reali.

In cosa consiste

L'imposta è stata introdotta con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Nel corso degli anni, è stata oggetto di diverse revisioni normative e, attualmente, è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739-783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Dal 2020, l'**IMU riunisce in un'unica imposta sia la precedente IMU, sia la TASI**, mantenendo, però, struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene, infatti, l'esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.
L'IMU è interamente destinata al Comune, ad eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D (immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc.), da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).
L'IMU si versa annualmente al Comune di competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Nella trattazione che segue non si analizzeranno le particolari disposizioni previste per gli enti non commerciali.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU) i possessori di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), intendendosi per tali il **proprietario**

Copyright 2015 Studio Luongo

ovvero il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria**, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio, indicate nell'art. 1117, n. 2), c.c., che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Attenzione
In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Abitazione principale e pertinenze

Non si paga l'IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze, quando sussistono le seguenti condizioni:

- per "**abitazione principale**" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Corte cost. sent. 19 ottobre 2022, n. 209);
- per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono considerate **abitazioni principali** anche (art. 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160):

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

Copyright 2015 Studio Luongo

- la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero/sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Continuano, invece, a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze**.

PROCEDURE

La base per calcolare l'IMU è data dalla **rendita catastale** (così come risulta dalla visura catastale). La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.

Gruppo/categoria catastale	Moltiplicatore
A (tranne A/10)	160
A/10	80
B	140
C/1	55
C/2, C/6 e C/7	160
C/3, C/4 e C/5	140
D (tranne D/5)	65
D/5	80

Si ottiene, così, l'imponibile ai fini IMU, che **va moltiplicato per l'aliquota deliberata** dal Comune per quella categoria di immobile.
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con **arrotondamento** all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto

Copyright 2015 Studio Luongo

importo. In ogni caso, il versamento non è dovuto, se l'importo complessivamente spettante al Comune è inferiore a euro 12, salvo che il regolamento comunale non stabilisca importi diversi.

Esempio
Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile);
Rendita catastale da visura: 722,00 euro;
Rendita rivalutata: 722,00 euro + (722,00 x 5%) = 758,10 euro;
Coefficiente della categoria catastale: 758,10 euro x 160 = 121.296,00 euro;
Imponibile IMU: 121.296,00 euro x l'aliquota deliberata dal Comune;
Aliquota IMU approvata per l'immobile preso ad esempio 1,06%;
Calcolo IMU: 121.296,00 x 1,06% = 1.285,74 per tutto l'anno, quindi, 642,87 sia per acconto, che per saldo IMU, da versare con arrotondamento, quindi, per **euro 643**.
Si riporta la relativa compilazione dell'F24 per il versamento del saldo:

Per le **aree fabbricabili** (art. 1, comma 746), il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a fare data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla **quota** e ai **mesi** dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Attenzione
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Copyright 2015 Studio Luongo

Ad esempio, se un immobile viene ceduto sia in data 15 settembre che in data 16 settembre l'intero mese di settembre è a carico dell'acquirente.

Aliquote applicabili

A decorrere dall'anno 2025, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale tramite la quale - previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell'Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 - i Comuni elaborano il Prospetto delle aliquote dell'IMU, che forma parte integrante della delibera stessa. Successivamente, il Prospetto deve essere:

- **approvato**, da parte del competente organo, entro il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che può essere differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'Interno (art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006);
- **trasmesso al MEF**, attraverso la medesima applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.

Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e al terzo periodo dello stesso comma 767, in mancanza di un Prospetto adottato secondo le indicate modalità e pubblicato nel termine previsto, **si applicano le aliquote di base**. Le aliquote di base continuano ad applicarsi fino a quando il Comune non approvi una prima delibera secondo le modalità indicate.
Al fine di **acquisire efficacia**, i Prospetti e le delibere approvative dei regolamenti devono, poi, essere pubblicati sull'apposito sito internet. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono - e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo - a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, detti documenti devono essere **trasmessi** entro il **termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale.

Immobili esenti

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione a usi culturali;

Copyright 2015 Studio Luongo

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nonché il Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200; gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità;
g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

Detrazione abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Esempio
Si supponga di avere un immobile prima casa di categoria A/8;
Base imponibile = Rendita catastale euro 2.400,00 6 1,05 6 160 = 403.200;

Copyright 2015 Studio Luongo

Aliquota deliberata dal Comune per la fattispecie “abitazione principale di lusso” = 0,40%;
Detrazione: -200 euro annui;
IMU lorda = 403.200 6 0,4% = 1.612,80 euro per l’intero anno;
Detrazione 200 euro;
IMU netta = **1.412,80 euro**

Fabbricati categoria D non iscritti in catasto

Per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, il valore da assumere, quale base imponibile ai fini IMU, è quello determinato sulla base dei costi di acquisizione contabilizzati, ovvero dei costi incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione di coefficienti che sono stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, si riportano i coefficienti per il 2025, approvati con D.M. 14 marzo 2025:

Anno	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Coefficiente	1,00	1,00	1,02	1,14	1,19	1,19	1,22	1,22	1,22

Anno	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Coefficiente	1,23	1,23	1,23	1,24	1,27	1,30	1,32	1,34	1,39

Anno	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Coefficiente	1,44	1,48	1,52	1,61	1,66	1,72	1,76	1,82	1,85

Anno	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990
Coefficiente	1,87	1,92	1,98	2,04	2,11	2,15	2,17	2,21	2.32

Anno	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982
Coefficiente	2,42	2,53	2,74	2,95	3,16	3,37	3,58	3,79

Esempio
Si supponga che un’impresa abbia sostenuto i seguenti costi per l’acquisto e la ristrutturazione di un fabbricato del gruppo D:
- Costo di acquisto nel 2016: euro 500.000;
- Spese di ristrutturazione nel 2019: euro 200.000.

Per calcolare la base imponibile IMU 2025, l’impresa dovrà applicare i seguenti coefficienti:
- Costo di acquisto 2016: euro 500.000 x 1,23 (coefficiente per l’anno 2016) = euro 615.000
- Spese di ristrutturazione 2019: euro 200.000 x 1,22 (coefficiente per l’anno 2019) = euro 244.000.

Copyright 2015 Studio Luongo

La base imponibile IMU 2025 sarà, quindi, pari a euro 615.000 + euro 244.000 = **euro 859.000**.

Versamento

Il versamento viene effettuato in due rate, al 16 giugno e al 16 dicembre.
La **prima rata** è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 1, comma 762, della legge n. 160/2019). In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato l'anno precedente. Il versamento della **rata a saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate dal Comune per l'anno in corso, come pubblicate (ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160/2019) nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente tramite F24 ovvero tramite apposito bollettino postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
Per effettuare i relativi versamenti con F24, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- **3912** - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;
- **3913** - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
- **3914** - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
- **3916** - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
- **3918** - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
- **3925** - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
- **3930** - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE;
- **3939** - IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "*IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI*", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "*importi a debito versati*", riportando i seguenti dati:

- nel campo "*codice ente/codice comune*", indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella "*Ravv.*", se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella "*Acc.*", se il pagamento si riferisce all'acconto;
- barrare la casella "*Saldo*", se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un'unica soluzione, barrare entrambe le caselle "*Acc.*" e "*Saldo*";
- nel campo "*Numero immobili*", indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

Copyright 2015 Studio Luongo

- nel campo "*Anno di riferimento*", indicare l'anno d'imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato "AAAA". Nel caso in cui sia barrata la casella "*Ravv.*", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Sanzioni

I Comuni mantengono la potestà regolamentare generale anche in materia di accertamento e di riscossione dell'IMU. Le sanzioni previste per il ritardato versamento sono pari al **25%** dell'ammontare dell'imposta non versata o versata in ritardo. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

SCADENZA

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ogni anno in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'**unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno**.

CASI PARTICOLARI

1) Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50% (art. 1, comma 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160):

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione IMU. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.

2) Immobile in comodato a uso gratuito

Copyright 2015 Studio Luongo

La base imponibile è **ridotta del 50%** per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (art. 1, comma 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figlio minori. Con riferimento a tale ultima casistica, la risoluzione 17 febbraio 2016, n. 1/DF, precisa che non solo l'immobile concesso in comodato, ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non deve in nessun caso essere classificato nelle suddette categorie catastali che individuano le abitazioni di lusso. Con riferimento al dettato della norma che richiede che il comodante possieda "un solo immobile" in Italia, l'Agenzia precisa che la disposizione si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in trattazione. Tali considerazioni valgono anche per il possesso delle pertinenze, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo. Occorre, però, precisare che, nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale, nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3) Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è **ridotta al 75%**. Alcuni Comuni approvano, inoltre, un'aliquota agevolata da applicare al suddetto imponibile, **ridotto del 25%**. Si ricorda che, per potere usufruire di agevolazioni fiscali, è necessario che il contratto stipulato venga **convalidato tramite attestazione**, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie degli accordi locali (associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini), le quali certificano che il calcolo sia avvenuto correttamente.

Copyright 2015 Studio Luongo

DA SAPERE

Saldo IMU 2025: le regole per l'abitazione principale

di Girolamo Ielo

In vista della scadenza per il versamento della seconda rata a saldo dell'IMU 2025, è utile ricordare che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa di lusso, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Qual è la definizione di abitazione principale? Come vanno gestite le pertinenze dell'abitazione principale? Quale trattamento va riservato alle abitazioni principali assimilate?

Chi - Possessori di immobili (proprietari ovvero titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi)
Cosa - Versamento della seconda rata a saldo dell'imposta municipale propria 2025
Quando - Entro il 16 dicembre 2025

Il termine per il versamento dal saldo IMU 2025 scade il 16 dicembre 2025.
Con riguardo all'**abitazione principale**, il legislatore prevede due trattamenti fiscali differenti:

- l'assenza di presupposto dell'imposta (**esenzione**), al verificarsi di determinate condizioni, con estensione dell'esenzione alle abitazioni principali assimilate;
- l'assoggettamento all'imposta, con determinati benefici, per le abitazioni principali considerate di lusso o di pregio.

Abitazione principale tra esenzione e detrazione

➡ ABITAZIONE PRINCIPALE "ESENTE"

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali:

- A/1 (Abitazioni di tipo signorile),
- A/8 (Abitazioni in ville),
- A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

In altre parole, l'abitazione principale o assimilata (così come definita), purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è assoggettata all'IMU.

➡ LA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

In base alla sent. n. 209 del 2022 della Corte Costituzionale, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Pertanto, l'esenzione compete al verificarsi di **due condizioni**:

- la dimora abituale
- la residenza anagrafica.

Copyright 2015 Studio Luongo

Deve ritenersi legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi (Cass. n.18555 del 2024).
In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sent. n. 209 del 2022, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui - salvo l'accertamento di comportamenti elusivi - il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune (Cass. n. 12618 del 2024).
Non si può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile il contribuente non ha fissato la residenza anagrafica (Cass. n. 19684 del 2024).
È sufficiente che il proprietario abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile per ottenere l'esenzione; non viene richiesto che l'intera famiglia coabiti necessariamente nella stessa abitazione (Cass. n. 4292 del 2025).

Esempio

a) Coniugi con dimora abituale e residenza anagrafica in due Comuni diversi: l'esenzione IMU compete al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge, ha la residenza anagrafica in diverso Comune.

Il coniuge A ha adibito ad abitazione principale un'unità immobiliare (cat. A/3), collocata a Milano, dove dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il coniuge B ha adibito ad abitazione principale un'unità immobiliare (cat. A/3), collocata a Torino, dove dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le due unità sono esenti da imposta.

b) Coniugi con dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso Comune: l'esenzione IMU compete al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge ha la residenza anagrafica nello stesso Comune.

Il coniuge A ha adibito ad abitazione principale una unità immobiliare (cat. A/3), collocata a Reggio Emilia, via Ariosto, dove dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il coniuge B ha adibito ad abitazione principale un'unità immobiliare (cat. A/3), collocata a Reggio Emilia, via Dall'Aglio, dove dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le due unità sono esenti da imposta.

ABITAZIONE DI SOCIETÀ CONCESSA ALL'AMMINISTRATORE

Alla luce delle disposizioni in materia di IMU (che esentano da imposta l'abitazione principale, in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi), si desume che l'esenzione spetta in via esclusiva alle persone fisiche che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull'immobile destinato ad abitazione e che abbiano ivi fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Ne consegue che tale **beneficio non può competere** a una **società**, anche nell'ipotesi in cui un amministratore o un socio, in qualità di mero detentore a titolo personale, abbia destinato ad abitazione, fissandovi la dimora abituale e la residenza anagrafica, un immobile su cui la società amministrata o partecipata sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ostandovi l'inscindibilità tra la titolarità del diritto presupposto e il godimento abitativo dell'immobile in capo al medesimo soggetto (Cass. n. 5445 del 2025).

Copyright 2015 Studio Luongo

LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'esenzione si applica per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Sarà, quindi, possibile considerare pertinenza di abitazione principale una sola pertinenza per la categoria C/2, una sola pertinenza per la categoria C/6 e una sola pertinenza per la categoria C/7.
Infine, sono considerate pertinenze dell'abitazione principale anche le unità iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Pertanto, è pertinenza l'unità:

- iscritta in catasto autonomamente;
- iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Esempio
Se il contribuente possiede tre pertinenze, di cui una cantina accatastata come C/2 e due *garages* classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente a individuare fra questi ultimi la pertinenza da collegare all'abitazione principale. Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all'abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria.
Bisogna anche tenere conto dell'evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all'unità ad uso abitativo. In tale caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all'abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7. Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all'aliquota ordinaria.

ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE

Il legislatore prevede un lungo elenco di abitazioni principali assimilate, a cui si applica l'esenzione:

a) unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;
b) unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** per studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale.

Il Dipartimento delle Finanze, nella risoluzione 20 marzo 2023, n. 2/DF, ha chiarito che gli immobili destinati al *social housing* possono beneficiare dell'esclusione dall'IMU per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura tecnico-amministrativa indispensabili per individuare l'assegnatario (nell'ipotesi di fabbricati costruiti o

Copyright 2015 Studio Luongo

acquistati) o il nuovo assegnatario (nell'ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario).

d) **casa familiare** assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) **unità immobiliare Forze dell'ordine**, vigili del fuoco, dipendenti di Prefetture: un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. In ogni caso, ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. L'assolvimento dell'**obbligo dichiarativo** è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale;
f) unità immobiliari di anziani residenti in istituti di ricovero: su decisione del singolo Comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

Il Dipartimento delle Finanze ha fatto presente che il legislatore rimette all'autonomia dell'ente esclusivamente la scelta circa l'applicazione o meno di tale disposizione nell'ambito del proprio regolamento, alle condizioni, però, prescritte nella stessa, per cui il Comune non può applicare tale disposizione, restringendone al contempo l'ambito applicativo attraverso la previsione di requisiti ulteriori.

→ DETRAZIONE E ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO

Dall'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **200 euro**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Attenzione
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da **più soggetti passivi**, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Pertanto, il Comune può esercitare tale facoltà in aumento o in diminuzione.
A tale proposito, il Dipartimento delle Finanze ha valutato come non coerente alle norme la determinazione da parte di un Comune di un'aliquota dello 0,75%. Al Comune è

Copyright 2015 Studio Luongo

attribuita la facoltà di diminuire tale aliquota fino all'azzeramento o di aumentarla solo fino alla misura dello 0,6%.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Tax credit fondazioni bancarie al 18,1982%

L'Agenzia delle Entrate ha fissato al **18,1982%** la percentuale in base alla quale è determinato il **credito d'imposta** spettante per l'anno **2025** alle **fondazioni di origine bancaria**, di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 (FOB), in relazione ai **versamenti** effettuati al Fondo unico nazionale (**"FUN"**) **entro il 31 ottobre 2025**.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 dicembre 2025, n. 546324

Accisa su gas naturale ed energia elettrica

L'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell'**accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica**, introdotte con il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, recante "***Revisione** delle disposizioni in materia di accise*".
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare 2 dicembre 2025, n. 32/2025

Contributo caro bollette: l'indeducibilità dall'IRES non è illegittima

Non è costituzionalmente illegittima la **mancata deducibilità dall'IRES** del **contributo** solidaristico straordinario contro il **caro bollette**, previsto dal D.L. n. 21/2022, che va, altresì, determinato in modo da considerare periodi omogenei.
Corte Costituzionale, sentenza 2 dicembre 2025, n. 180

Biocarburanti: aliquota ridotta di accisa

L'Agenzia delle Dogane ha fornito nuove **istruzioni operative** con riguardo al decreto 14 maggio 2025, che ha **ridotto l'aliquota di accisa** della **benzina** e **aumentato quella del gasolio usato come carburante**, lasciando invariata al valore originario di 617,40 euro per mille litri - a certe condizioni - l'aliquota di accisa applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali, per essere impiegati come carburanti. L'aliquota ridotta trova applicazione per un **periodo quinquennale**, decorrente **dal 15 maggio 2025**.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare 1° dicembre 2025, n. 31/2025

Emissione di obbligazioni one coupon: non è abuso del diritto

Relativamente al **disallineamento temporale nella rilevanza fiscale tra gli interessi passivi** in capo all'emittente e gli interessi **attivi** in capo ai sottoscrittori, l'emissione di **obbligazioni *one coupon* non costituisce** una fattispecie di **abuso del diritto**. In particolare, l'attuazione dell'operazione di finanziamento tramite emissione di obbligazioni *one coupon* non integra, in capo ai soggetti coinvolti,

Copyright 2015 Studio Luongo

alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° dicembre 2025, n. 299

Il ravvedimento operoso dopo la riforma delle sanzioni

Con il documento "*Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso*", il CNDCEC e la FNC hanno esaminato la **riforma del sistema sanzionatorio tributario** (D.Lgs. n. 87/2024), adottata in attuazione della **delega fiscale**, con la quale sono state apportate importanti modifiche anche all'istituto del **ravvedimento operoso**.
CNDCEC - FNC, documento 1° dicembre 2025

Elezioni commercialisti 2026: adempimenti per voto da remoto

Il CNDCEC ha illustrato gli adempimenti necessari per il **voto da remoto**, in vista delle elezioni del 15-16 gennaio 2026 per l'**elezione** del **Consiglio dell'Ordine**, del **Collegio dei Revisori** e del **Comitato pari opportunità**. I titolari dell'elettorato attivo riceveranno, **entro il 10 gennaio 2026**, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'iscritto all'Ordine, il ***link*** per accedere alla **piattaforma informatica**, al fine di esercitare il diritto di voto.
CNDCEC, informativa 1° dicembre 2025, n. 174

Accise: modalità di versamento per dicembre 2025

Il MEF ha fissato le modalità di pagamento dell'**accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal *coke***, relativamente alle **immissioni in consumo** avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2025. È, quindi, fissato al **18 dicembre** il termine per i **pagamenti** eseguiti con l'utilizzo del modello unificato **F24**, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, e al **27 dicembre**, il termine per quelli eseguiti direttamente in **Tesoreria**, tramite **bonifico** bancario o postale a favore della Tesoreria statale competente, nonché tramite la piattaforma digitale **PagoPA**.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 19 novembre 2025 (G.U. 28 novembre 2025, n. 277)

Oli lubrificanti: nuovo contributo dal 1° dicembre 2025

Il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati ha deliberato il **nuovo importo** del **contributo sugli oli lubrificanti**, dovuto ai sensi dell'art. 236, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, nella misura di **0,140 euro per chilogrammo**, con decorrenza **dal 1° dicembre 2025**.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Avviso 28 novembre 2025

Antiriciclaggio: nuovo sistema di gestione delle istruttorie di sospensioni

Con riguardo al sistema di **gestione delle istruttorie di sospensioni**, l'UIF ha

Copyright 2015 Studio Luongo

definito una **nuova procedura** per **informatizzare le comunicazioni** con i segnalanti e con gli organi investigativi, preservando le connesse esigenze di tempestività del processo. L'avvio della nuova procedura è a partire **dal 12 gennaio 2026**.
UIF, comunicato stampa 28 novembre 2025

Commercialisti: costituito l'Osservatorio adempimento collaborativo e TCF

Il CNDCEC ha costituito l'"***Osservatorio Adempimento Collaborativo e Tax Control Framework***", che sarà presieduto dal presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, e sarà coordinato dal Consigliere Tesoriere delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto.
CNDCEC, comunicato stampa 28 novembre 2025

Collegamento POS-RT non obbligatorio per mostre, fiere ed esposizioni

Deve **escludersi** che le attività elencate nella Tabella C del decreto IVA, ovvero **mostre, fiere ed esposizioni**, ricadano nell'**obbligo di collegamento del POS** secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 novembre 2025, n. 298

Fondo pensione non residente: rimborso dell'imposta prelevata su dividendi

La normativa europea **osta** a che uno **Stato membro esiga** che un **fondo pensione non residente** fornisca la **prova** del rispetto dei **requisiti** sostanziali previsti per ottenere il **rimborso dell'imposta prelevata sui dividendi** percepiti da tale fondo, producendo una dichiarazione confermata e certificata dalle autorità incaricate della vigilanza su tale fondo nel suo Stato membro di residenza.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 27 novembre 2025, causa C-525/24

"Prima casa": per il riacquisto non si applica il termine di due anni

In tema di **agevolazione "prima casa"**, non è possibile un'"*estensione simmetrica del termine*" (di due anni) previsto per la **vendita postuma dell'abitazione agevolata pre-posseduta** ex comma 4-bis della Nota II-bis, alle ipotesi di **riacquisto** previste dall'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dell'attribuzione di un **credito d'imposta**.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 novembre 2025, n. 297

Convenzione Italia-Singapore: riscatto fondo di previdenza complementare

Allorquando non sono ancora maturati i diritti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ma viene semplicemente esercitato il **riscatto dell'intera posizione previdenziale**, sotto forma di capitale, di quanto maturato alla data del disinvestimento, non si realizza una sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato e, pertanto, tale **reddito** non può essere ricompreso tra le "*altre remunerazioni analoghe*". Gli importi in questione sono, invece,

Copyright 2015 Studio Luongo

riconducibili alle **"*altre remunerazioni analoghe*" ai "salari" e agli "stipendi"**.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 novembre 2025, n. 296

Circolazione prodotti in regime di sospensione dall'accisa

L'art. 10, par. 2, della Dir. n. 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la Dir. n. 92/12/CEE, si applica a una situazione nella quale **prodotti** sottoposti ad accisa che circolano in **regime di sospensione dall'accisa** non sono giunti a destinazione nella loro interezza e l'**ammanco** di prodotti è stato rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente detti prodotti, di modo che, poiché l'**irregolarità** ai sensi di tale disposizione si presume, quindi, avvenuta nello **Stato di arrivo**, le **accise sono esigibili in quest'ultimo**.
Tribunale UE, sentenza 26 novembre 2025, causa T-690

Esenzione IVA per attività di intermediazione del credito

L'**esenzione IVA** per le operazioni di **negoziazione di crediti** si applica alle attività di un **intermediario** del credito che cerca e contatta clienti per proporre loro **contratti di credito immobiliare**, li assiste effettuando lavori preliminari alla conclusione dei contratti, si occupa della comunicazione con gli enti creditizi ed è remunerato da detti enti in funzione dell'importo dei contratti di credito conclusi grazie alla sua intermediazione, e ciò nonostante il fatto che egli non abbia né il potere di agire in nome degli enti creditizi né alcuna influenza sul contenuto delle offerte di credito e che i clienti rimangano liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l'ente creditizio con cui concluderanno il contratto.
Tribunale UE, sentenza 26 novembre 2025, causa T-657

Vincolo all'esportazione: esenzione parziale dai dazi

Il codice doganale dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso **osta** all'**esenzione parziale dai dazi all'importazione** prevista all'art. 259, par. 1, del Codice, qualora **merci di esportazione temporanea** siano **vincolate**, a partire dal 1° maggio 2016, al regime di perfezionamento passivo presso un ufficio di vincolo non designato nell'autorizzazione a ricorrere a tale regime doganale particolare.
Avvocato Generale UE, conclusioni 26 novembre 2025, causa T-589

IMPRESA

Legge Semplificazioni 2025 in G.U.: quali sono le novità

È approdata in *Gazzetta Ufficiale* la legge recante disposizioni per la **semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**. Il provvedimento è di ampia portata e comprende disposizioni che toccano svariati ambiti. Diverse le novità in materia di **lavoro** e **immigrazione**. Si introducono anche una nuova modalità di trascrizione dell'accettazione dell'**eredità** e una riforma dell'azione di

riduzione della **donazione**.
Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (G.U. 3 dicembre 2025, n. 281)

Gestori mercati online: responsabili dei dati sensibili in annunci piattaforma

Il **gestore di un mercato *online*** è **titolare del trattamento dei dati personali** contenuti negli **annunci pubblicati sulla propria piattaforma**, ai sensi del RGPD. Pertanto, prima della pubblicazione, il gestore deve adottare misure tecniche e organizzative idonee per individuare annunci contenenti dati sensibili e **verificare** che l'utente sia la persona cui tali dati si riferiscono o di avere ottenuto il **consenso** esplicito dell'interessato. In mancanza di consenso o di altra eccezione prevista dal RGPD, la pubblicazione deve essere rifiutata. Inoltre, il gestore è tenuto a **prevenire la copia e la diffusione illecita di tali annunci** su altri siti, implementando adeguate misure di sicurezza. La Corte ha chiarito che tali obblighi non possono essere elusi invocando l'esonero di responsabilità della Dir. n. 2000/31.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 2 dicembre 2025, causa C-492/23

Ex ILVA: misure urgenti per assicurare continuità operativa

Un decreto-legge, in vigore dal 2 dicembre 2025, introduce misure urgenti per **garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA**. La società Acciaierie d'Italia S.p.A., in amministrazione straordinaria, è autorizzata a utilizzare le somme residue trasferite da ILVA S.p.A. per sostenere la **gestione degli impianti**. Dal 2025, la dotazione annuale del fondo può essere destinata ad **aumentare gli indennizzi già liquidati**, se inferiori a quelli riconosciuti, con priorità ai soggetti che hanno subito le maggiori decurtazioni. Inoltre, per integrare il **trattamento economico dei dipendenti** coinvolti nella cassa integrazione guadagni straordinaria, prorogata nel 2025 e 2026, è autorizzata una spesa di 8,6 milioni di euro per il 2025 e 11,4 milioni di euro per il 2026, anche finalizzata alla **formazione professionale** e alla gestione delle **bonifiche**.
D.L. 1° dicembre 2025, n. 180 (G.U. 1° dicembre 2025, n. 279)

Cripto-attività: contributo di vigilanza

Una delibera CONSOB introduce il **contributo di vigilanza** per i **soggetti operanti nei mercati delle cripto-attività**. La misura mira a finanziare l'attività di controllo della CONSOB su una nuova categoria contributiva. I **destinatari** sono: i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), i soggetti sottoposti a vigilanza sui *white-paper* per cripto-attività "*other than*" e per gli ART. Il contributo deve essere versato al momento della richiesta di autorizzazione o, per istanze già presentate, entro il **15 dicembre 2025**, tramite **PagoPA**. Le modalità di pagamento sono tassative e il mancato versamento comporta riscossione coattiva e interessi di mora.
CONSOB, delibera 15 ottobre 2025 (G.U. 1° dicembre 2025, n. 279)

Copyright 2015 Studio Luongo

Modello digitale VSME: disponibile la versione in quattro nuove lingue

L'EFRAG ha rilasciato un aggiornamento del **modello digitale VSME** e della **tassonomia XBRL**, introducendo quattro nuove traduzioni (**danese, francese, tedesco e italiano**). Ora gli strumenti supportano complessivamente nuove lingue, rendendo più accessibile la generazione di ***report XBRL* per le PMI europee**. Le traduzioni sono state preparate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e successivamente revisionate dal *National Standard Setter*, cui EFRAG rivolge un ringraziamento, invitando a contribuire ulteriormente al progetto.
L'aggiornamento comprende anche una **sezione FAQ tecnica**, con video esplicativi, per rispondere ai quesiti più frequenti degli utenti.
EFRAG, sito istituzionale

IGP prodotti artigianali e industriali: nuove regole UE dal 1° dicembre 2025

Dal **1° dicembre 2025** entra in vigore il nuo**vo sistema europeo di indicazioni geografiche** (IG) per i **prodotti artigianali e industriali**. Per la prima volta, la protezione IG, già consolidata per alimenti e bevande, viene estesa ai **manufatti non-agricoli**, completando il mercato unico delle IG. L'obiettivo è preservare competenze tradizionali, sostenere l'occupazione locale e garantire ai consumatori il riconoscimento di prodotti autentici e di alta qualità. Le **domande di registrazione**, corredate da un disciplinare che definisce nome, processo e area geografica, vanno presentate alle autorità nazionali competenti, salvo nei Paesi che hanno ottenuto una deroga (tra cui Danimarca e Svezia), dove i produttori potranno rivolgersi direttamente all'EUIPO.
Il 1° dicembre 2025, infatti, è stato pubblicato in *G.U.* dell'Unione Europea il regolamento delegato (UE) che integra il regolamento (UE) n. 2023/2411, relativo alla **protezione delle indicazioni geografiche** (IG) per i **prodotti artigianali e industriali**. Con tale provvedimento, l'UE estende al **settore non agroalimentare** un sistema già consolidato per cibi e bevande, rafforzando la tutela delle eccellenze locali. Il nuovo regolamento chiarisce in modo dettagliato la **documentazione** necessaria per le **domande di registrazione**, al fine di garantire trasparenza, completezza e velocizzare l'esame delle pratiche. Viene, inoltre, definita una procedura di **ricorso** rigorosa ed equa, adattata alle specificità delle IG artigianali e industriali, con l'applicazione di alcune disposizioni già previste dal regolamento delegato (UE) n. 2018/625, per assicurare l'efficienza della Commissione di ricorso. Il regolamento è entrato in vigore il 1° dicembre 2025.
Un regolamento UE definisce le **modalità operative** per la **protezione** delle **indicazioni geografiche** dei **prodotti artigianali e industriali**: procedure uniformi, sistema digitale, regole per singoli produttori, opposizioni, uso del simbolo UE e tasse standardizzate. **Obiettivo**: trasparenza e tutela delle produzioni locali, con impatti pratici su disciplinari, etichettatura e gestione delle pratiche.
Commissione UE, Regolamento delegato (UE) 29 settembre 2025, n. 2025/1955/UE (G.U.U.E. 1° dicembre 2025, Serie L); Regolamento di esecuzione UE 29 settembre 2025, n. 2025/1956/UE (G.U.U.E. 28 novembre 2025, Serie L)

Copyright 2015 Studio Luongo

Export rottami metallici: nuove modalità di notifica su piattaforma digitale

Il MIMIT e il Ministero degli Affari Esteri hanno **semplificato le notifiche per l'esportazione di rottami metallici**, introducendo una **piattaforma digitale** dedicata. Dal **15 dicembre 2025**, gli operatori dovranno utilizzare il nuovo sistema, accessibile tramite SPID, con un **periodo transitorio fino al 15 marzo 2026**, che prevede l'invio sia tramite piattaforma, sia via PEC. Dal 16 marzo 2026, la piattaforma sarà il solo canale ufficiale, con accesso riservato ai rappresentanti legali e ai delegati autorizzati, con inserimento di **dati** quali partita IVA, Paese di destinazione, codice doganale TARIC, peso netto, valore e ufficio doganale. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di esportazione, gli operatori dovranno **verificare la coerenza dei dati**. La piattaforma genera **documenti riepilogativi** in PDF ed *Excel* e mira a garantire precisione e trasparenza nelle comunicazioni.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Avviso 1° dicembre 2025; Ministero delle Imprese e del Made in Italy, circolare 25 novembre 2025, n. 214207-P

Bilancio: esempi IASB su segnalazione incertezze stime

Lo IASB ha pubblicato **esempi illustrativi** per supportare le aziende nell'applicare i **principi IFRS** nella **rendicontazione degli effetti delle incertezze**. Gli esempi, basati su scenari climatici validi per ogni tipo di incertezza, mirano a migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni fornite nei bilanci, rispondendo alle segnalazioni degli *stakeholder* circa carenze e incoerenze rispetto alle comunicazioni esterne. La versione finale differisce dalla bozza di luglio 2025 solo per dettagli editoriali. Trattandosi di materiale di accompagnamento agli IFRS, non è prevista una data di entrata in vigore, ma le **aziende devono adeguare tempestivamente la propria rendicontazione**.
IASB, esempi illustrativi 28 novembre 2025

PMI: standard contabile disponibile

Lo ***standard* contabile IFRS per le PMI è disponibile** per l'adozione in qualsiasi giurisdizione, anche senza l'adozione degli IFRS completi. Ogni Paese decide quali entità possano applicarlo, con l'unica restrizione che le **imprese con responsabilità di rendicontazione pubblica** ne siano **escluse**. Lo *standard*, autonomo e conciso, è progettato per rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 95% delle aziende globali. Rispetto agli IFRS completi e a molti GAAP nazionali, è meno complesso: elimina temi non rilevanti (utile per azione, *reporting* intermedio e settoriale), semplifica criteri di riconoscimento e misurazione (avviamento ammortizzato, costi di sviluppo e finanziamento spesati, modello di costo per collegate e *joint ventures*), riduce del 90% le informazioni richieste e utilizza un linguaggio semplice. Le **revisioni** saranno effettuate solo **ogni tre anni**, per limitare l'onere di aggiornamento.
IFRS, comunicato stampa 27 novembre 2025

Copyright 2015 Studio Luongo

Tutela consumatori: clausole abusive e ingiunzioni di pagamento

La Corte UE ha interpretato gli artt. 6 e 7 della Dir. n. 93/13/CEE sulle **clausole abusive** nei **contratti con i consumatori**, stabilendo che non è contraria al diritto UE una norma nazionale che consente al giudice, in sede di **ingiunzione di pagamento**, di **ridurre** l'importo del **credito**, escludendo le somme derivanti da clausole abusive, senza dichiararne subito la nullità, purché il consumatore possa poi ottenere tale dichiarazione in altri giudizi. E' compatibile con la direttiva una norma che **non prevede** la **partecipazione del consumatore** al **controllo delle clausole** in fase di ingiunzione, a condizione che l'ingiunzione non produca effetti di cosa giudicata e che il principio del contraddittorio sia garantito nei procedimenti successivi. La Corte ammette sistemi nazionali che tutelano il consumatore in fasi successive, salvaguardando l'effettività della protezione.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 27 novembre 2025, causa C-509/24

Marchi con date: nessuna nullità se non ingannano i consumatori

L'**inserimento**, all'interno di un **marchio**, di un **anno** che il pubblico potrebbe interpretare come quello di **fondazione** dell'impresa titolare, anche se in realtà **non corrisponde al vero**, **non comporta automaticamente la nullità del** marchio. In altre parole, il semplice fatto che un marchio riporti un anno "suggestivo" o "apparente" non basta, da solo, a renderlo ingannevole o illegittimo. Perché un marchio possa essere dichiarato nullo ai sensi della direttiva, è necessario che esso sia effettivamente idoneo a trarre in inganno i consumatori su una **caratteristica concreta e rilevante dei prodotti o dei servizi** contraddistinti. Inoltre, tale caratteristica deve essere descritta dal marchio in modo sufficientemente preciso, così da potere incidere sulla percezione del pubblico.
Avvocato Generale UE, conclusioni 27 novembre 2025, causa C-412/24

Fonti rinnovabili: regimi amministrativi per la produzione di energia

Sono introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 190/2024 sulla disciplina dei **regimi amministrativi** per la **produzione di energia da fonti rinnovabili**. Tra le novità figura la **digitalizzazione** delle procedure tramite la **piattaforma unica digitale SUER**, che assiste proponenti e Amministrazioni in tutte le fasi e garantisce interoperabilità con sistemi nazionali e locali. I **modelli unici semplificati per PAS e autorizzazioni** devono essere presentati telematicamente sulla piattaforma entro 5 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. Nelle more dell'operatività della SUER, la documentazione è comunque gestita in modalità digitale. Il decreto attribuisce ad **ARERA** il compito di istituire **strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie**, gratuiti, rapidi e digitali, gestiti dall'Acquirente Unico S.p.A., con possibilità di impugnare al TAR o al Presidente della Repubblica. L'entrata in vigore è fissata all'11 dicembre 2025.
D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178 (G.U. 26 novembre 2025, n. 275)

Copyright 2015 Studio Luongo

Venezia, Massa-Carrara e Gela: riaperti sportelli per domande agevolazioni

Il MIMIT ha **riaperto gli sportelli** per la presentazione delle **domande di agevolazione** destinate ai progetti di **riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriale di Venezia, Massa-Carrara e Gela**, con l'obiettivo di rilanciare le attività imprenditoriali e salvaguardare l'occupazione. Le misure, attuate ai sensi della legge n. 181/1989, prevedono uno stanziamento di circa 16 milioni di euro per Venezia, 1,5 milioni per Massa-Carrara e 16 milioni per Gela. Possono accedere **imprese, cooperative, consorzi e reti d'impresa** (3-6 imprese) con programmi di investimento produttivo, ambientale, ricerca e sviluppo, formazione, innovazione organizzativa e occupazionale. La soglia minima di spesa è di 1 milione di euro, ridotta a 400.000 euro per reti di imprese. Le agevolazioni saranno concesse come **contributi e finanziamenti agevolati**, nel rispetto del Regolamento GBER, e gestite da Invitalia.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, circolare

Bilancio UE 2026: focus su competitività, ricerca e sicurezza

Il Parlamento Europeo ha annunciato l'**approvazione del bilancio UE 2026** (192,8 miliardi in impegni e 190,1 miliardi in pagamenti), con 419 voti favorevoli, 185 contrari e 53 astensioni. Grazie all'accordo con gli Stati membri del 15 novembre, sono stati ottenuti ulteriori 372,7 milioni di euro per **priorità strategiche**: ricerca (*Horizon Europe* +20 milioni), infrastrutture di trasporto ed energia (+23,5 milioni), protezione civile e *RescEU* (+10 milioni), mobilità militare (+10 milioni), gestione delle frontiere (+10 milioni), programma *LIFE* (+10 milioni), *EU4Health* ed *Erasmus+* (+3 milioni ciascuno). Previsti anche **incrementi** per Vicino Sud (+35 milioni), Vicino Est (+25 milioni), aiuti umanitari (+35 milioni) e promozione dei prodotti agricoli (+105 milioni). Nonostante l'aumento imprevisto di 4,2 miliardi nei costi di indebitamento di *NextGenerationEU*, i **programmi chiave** saranno salvaguardati con il "**meccanismo a cascata**". Restano 715,7 milioni per imprevisti.
Parlamento Europeo, comunicato stampa 26 novembre 2025

Fondo transizione energetica: contributi su costi emissioni 2024

Dal 27 novembre al **4 dicembre 2025** sono aperte le **domande** per gli **aiuti sui costi indiretti delle emissioni 2024**. Le **imprese energivore** possono richiedere *online* gli aiuti del Fondo per la transizione energetica, per compensare i costi indiretti delle emissioni sostenuti nel 2024. Sovvenzioni fino al 75% nei limiti delle risorse disponibili.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto 25 novembre 2025, n. 79

Data ACT: modelli di clausole contrattuali

Il 26 novembre 2025, Assonime ha segnalato la pubblicazione, da parte della Commissione UE, di una Raccomandazione, prevista dall'art. 41 del *Data Act* (Reg.

Copyright 2015 Studio Luongo

UE n. 2023/2854). Il documento introduce **modelli di clausole contrattuali** tipo (MTCs) e *standard* (SCCs), per favorire contratti equi, trasparenti e interoperabili nel **mercato dei dati**. Basati sul lavoro dell'*Expert Group*, avviato nel 2022, i modelli rappresentano uno degli interventi più attesi di attuazione del *Data Act*, entrato in vigore il 12 settembre 2025. Il regolamento mira a superare il controllo esclusivo dei produttori sui dati generati da prodotti *smart*, garantendo accesso e utilizzo trasparente, e a rendere più competitivo il mercato dei servizi di elaborazione dati (*cloud*, *edge*), eliminando ostacoli contrattuali al cambio di fornitore o all'adozione di soluzioni *multi-cloud*. Le clausole, **non vincolanti**, sono fornite dalla Commissione come riferimento per imprese, PMI, giudici e autorità.
Commissione Europea, Raccomandazione 19 novembre 2025

PMI: evidenze, sfide e prospettive del modello VSME

Il CNDCEC ha pubblicato l'"*Informativa Reporting di Sostenibilità*" dedicata al tema "*Il **reporting di sostenibilità** per le **PMI** italiane: evidenze, sfide e prospettive del **modello VSME***". Il documento approfondisce l'applicazione del *Voluntary Standard for Micro, Small and Medium Enterprises*, elaborato dall'EFRAG, adottato dalla Commissione Europea nel 2025 insieme al *Digital Template*. L'indagine ha analizzato 40 bilanci di sostenibilità di imprese di diversi settori, osservando applicazioni sia del **Modulo Base**, sia del **Modulo *Comprehensive***. Sono emersi punti di forza, criticità e tendenze comuni, con particolare attenzione al ruolo delle PMI e della professione contabile nel supportare una rendicontazione ESG proporzionata, coerente e utile ai processi decisionali. Il documento offre una visione di insieme delle prime esperienze italiane e delle prospettive evolutive del VSME.
CNDCEC, IRS novembre 2025, n. 19

LAVORO

Libretto famiglia e prestazioni occasionali: versamenti F24 di fine 2025

L'INPS informa gli utilizzatori del **Libretto Famiglia** e del **Contratto di prestazioni occasionali** che, per effetto di procedure di rendicontazione non direttamente gestibili dall'Istituto, i **versamenti** effettuati tramite modello **F24** negli ultimi giorni di dicembre potrebbero essere **accreditati con ritardo** sul portafoglio elettronico. L'Istituto raccomanda, quindi, di effettuare le **ricariche** tramite F24 **entro il 18 dicembre**.
INPS, comunicato stampa 2 dicembre 2025

Addetti al controllo delle corse ippiche: nuovi codici Uniemens

L'INPS interviene nuovamente sulla recente disciplina introdotta dalla circolare n. 142 del 2025, apportando modifiche significative ai **codici "*Tipo rapporto*"**, da utilizzare nel **flusso Uniemens** per gli **addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella**. Le variazioni si rendono necessarie per adeguamenti tecnici e per consentire al Ministero dell'Agricoltura, soggetto obbligato al versamento dei contributi alla Gestione separata, di

Copyright 2015 Studio Luongo

trasmettere correttamente i flussi contributivi relativi ai compensi erogati.
INPS, messaggio 2 dicembre 2025, n. 3645

Decreto flussi migratori: in G.U. la legge di conversione

La legge di conversione del **decreto flussi migratori** (D.L. n. 146/2025) è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*. Sono previste misure per l'**ingresso regolare** dei cittadini stranieri e la **gestione dei flussi** migratori e delle **forme di lavoro connesse**. Si tratta di una serie di disposizioni che incidono su procedure autorizzative, tempi amministrativi, tutela dei lavoratori vulnerabili e meccanismi di reclutamento transnazionale.
Legge 1° dicembre 2025, n. 179 (G.U. 1° dicembre 2025, n. 279)

Concorsi pubblici: online solo i dati essenziali dei vincitori

Il Garante *privacy* ha richiamato l'attenzione sulle criticità legate alla **pubblicazione *online* di dati nelle procedure concorsuali e selettive**. La normativa consente alle Amministrazioni di trattare i dati per obblighi legali e interessi pubblici, ma impone il rispetto dei principi di protezione, in particolare quello di **minimizzazione**. La diffusione *online*, più invasiva delle forme tradizionali di pubblicità, comporta rischi di esposizione e permanenza dei dati in rete. Le **FAQ** pubblicate dal Garante, condivise con il Dipartimento della Funzione Pubblica, chiariscono che ***online*** devono comparire **solo le graduatorie finali con i dati essenziali** dei vincitori (nome, cognome, posizione e, se necessario, data di nascita). Graduatorie intermedie, titoli di preferenza, cause di esclusione, atti endoprocedimentali ed esiti delle prove orali non possono essere diffusi sul *web*, ma resi disponibili ai soli partecipanti tramite il Portale InPA o aree riservate.
Garante per la Protezione dei Dati Personali, comunicato stampa 1° dicembre 2025

Rateazione fino a 60 mesi per debiti contributivi: decreto attuativo

E' stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che, in attuazione dell'art. 23 della legge n. 203/2024, introduce la **possibilità per INPS e INAIL** di **concedere la rateazione dei debiti contributivi e assicurativi** fino a un **massimo di 60 mesi**.
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, decreto 24 ottobre 2025 (G.U. 29 novembre 2025, n. 278)

Pensioni: perequazione automatica dal 1° gennaio 2026

Con decreto del MEF e del Ministero del Lavoro, è stata prevista la **perequazione delle pensioni** con decorrenza **dal 1° gennaio 2026**.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto interministeriale 19 novembre 2025 (G.U. 28 novembre 2025, n. 277)

Nuove attività nei settori strategici: richiesta contributo

Copyright 2015 Studio Luongo

L'INPS illustra **requisiti, modalità di accesso e gestione** del **contributo** economico per l'**avvio di attività imprenditoriali nei settori strategici**, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.L. n. 60/2024. Lo sgravio è previsto per un ammontare massimo di 500 euro mensili in favore dei giovani *under* 35.
INPS, circolare 28 novembre 2025, n. 148

Assegno figli a carico e riduzione d'imposta per funzionari UE

Sono state pubblicate le conclusioni dell'Avvocato Generale, riguardanti il **rapporto** tra l'**assegno per figli a carico** previsto dallo Statuto dei **funzionari dell'UE** e la **riduzione d'imposta** disciplinata dal regolamento n. 260/68. La riduzione d'imposta non dipende dall'effettivo pagamento dell'assegno, ma dalla medesima nozione di "figlio a carico". Viene, inoltre, affermato che le direttive interne delle istituzioni non possono modificare **diritti e limiti** stabiliti da norme gerarchicamente superiori.
Avvocato generale UE, conclusioni 28 novembre 2025, causa C-137/24 P

Autoimpiego in settori strategici: richiesta sgravio totale

L'INPS disciplina l'**esonero contributivo** per le **assunzioni** a tempo indeterminato effettuate da **giovani imprenditori** operanti nei **settori strategici** definiti dal D.L. n. 60/2024. L'Istituto illustra la procedura di **domanda** dl beneficio, oltre a specificare le modalità di **verifica dei requisiti** di spettanza.
INPS, circolare 27 novembre 2025, n. 147

Nuovo bonus mamme: i chiarimenti dell'INPS

E' stato pubblicato il **Manuale Utente INPS** dedicato alla presentazione della **domanda** del nuovo ***bonus* mamme**, evidenziando l'impianto procedurale delineato dall'Istituto, le modalità di accesso al servizio, la funzione delle diverse sezioni della domanda *online* e i principali chiarimenti contenuti nell'ampio apparato di FAQ. Il documento costituisce un riferimento tecnico essenziale per la corretta **compilazione della richiesta** e per la **verifica dei requisiti** soggettivi e reddituali necessari all'accesso alla misura.
INPS, FAQ 27 novembre 2025

Diritto alle ferie: i chiarimenti dei Consulenti del lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza in modo sistematico la disciplina del **diritto alle ferie**, mettendo in evidenza la sua natura costituzionale e il ruolo centrale che riveste nella tutela della salute del lavoratore. A partire dalle fonti normative primarie, il documento ricostruisce l'evoluzione dell'istituto e approfondisce la relazione tra **finalità** delle ferie, **irrinunciabilità** del periodo minimo di riposo e **divieto di monetizzazione**, come delineato dal legislatore e dalla giurisprudenza. Viene, inoltre, esaminato il tema del **trattamento retributivo** dovuto durante la fruizione, con particolare attenzione ai criteri individuati dalla Corte di Giustizia dell'UE e recepiti dalla giurisprudenza

Copyright 2015 Studio Luongo

nazionale, che impongono un allineamento tra retribuzione feriale e retribuzione ordinaria, allo scopo di evitare condotte o previsioni che possano disincentivare il godimento effettivo del riposo annuale.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 27 novembre 2025

Operai agricoli OTD e OTI: retribuzioni contrattuali per il 2025

L'INPS fornisce le istruzioni per **rilevare** le **retribuzioni contrattuali** degli **operai agricoli a tempo determinato e indeterminato**, con riferimento ai valori in vigore al 30 ottobre 2025. L'attività, svolta dalle strutture territoriali con il coordinamento delle Direzioni regionali e metropolitane, è finalizzata alla **determinazione** annuale delle **retribuzioni medie salariali** da trasmettere al Ministero del Lavoro. Sono dettagliate le verifiche sulla contrattazione provinciale e regionale, le modalità di utilizzo dei *file* RM1 e RM2 e le scadenze del processo.
INPS, circolare 26 novembre 2025, n. 146

Agevolazioni lavoratori impatriati: regime de minimis

Il MEF ha chiarito i **termini** per l'**applicazione del regime europeo "*de minimis*" ai benefici fiscali** previsti per i lavoratori **impatriati** e per il **rientro dei ricercatori e docenti**. Il documento chiarisce i presupposti normativi che determinano l'automatica applicazione del regime *de minimis*, evidenziando la volontà del legislatore di **allineare** le agevolazioni temporanee alla disciplina sugli **aiuti di Stato**, nonché l'assenza di una necessaria qualificazione preliminare da parte della Commissione Europea.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, risposta a interrogazione parlamentare 26 novembre 2025, n. 5-04717

Discendenti di cittadini italiani fuori dalle quote di ingresso

E' stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto con cui il Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro, individua gli **Stati** caratterizzati da **rilevanti flussi di emigrazione italiana**, i cui cittadini, se **discendenti di italiani**, possono **fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote** del Testo Unico immigrazione. Il decreto definisce i criteri di selezione dei Paesi, basati sulla consistenza delle collettività AIRE, e delinea i limiti della misura nella sua fase iniziale.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, decreto 17 novembre 2025 (G.U. 24 novembre 2025, n. 273)

Whistleblowing: line guida per segnalazioni di violazioni UE

Nel registro dei provvedimenti del **Garante *privacy*** è stato pubblicato il **parere** sugli schemi di "***Linee guida in materia di whistleblowing** sui canali interni di segnalazione*" e di delibera di modifica e integrazione della delibera ANAC, recante le "***Linee guida** in materia di **protezione delle persone** che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano*

Copyright 2015 Studio Luongo

violazioni delle disposizioni normative nazionali".
Garante per la Protezione dei Dati Personali, provvedimento 9 ottobre 2025, n. 581

RISPOSTE
OLTRE LA CRISI

Per professionisti,
imprenditori e studenti:
il libro per comprendere
le architetture d'impresa
e la sostenibilità normativa

Acquistalo ora

amzn.eu/d/iFuoRFD

AGENDA

Scadenze dal 4 al 18 dicembre 2025

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	DICEMBRE 2025	
lunedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita e annotazione	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
martedì 16	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2025 e IRAP 2025	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento sprint dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo: seconda rata	
	Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	

Copyright 2015 Studio Luongo

	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento saldo per il 2025 dell'imposta municipale propria	
mercoledì 17	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	